



COMUNE DI USSEAUX

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU - TARIFFE ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
FERRETTI Arch. Andrea	PRESIDENTE	Sì
BLANC Franco	CONSIGLIERE	Sì
PAUTASSO Pierluigi	CONSIGLIERE	Sì
RONCHAIL Livio	CONSIGLIERE	Sì
SALLEN LIDIA	CONSIGLIERE	Sì
BONNET Deborah	CONSIGLIERE	Giust.
DE DONATIS Ester	VICE SINDACO	Sì
TOJA Mario Chiaffredo	CONSIGLIERE	Sì
CAPPELLETTI Cristina	CONSIGLIERE	Sì
SGARBANTI Adriano	CONSIGLIERE	Sì
FERRIER Silvana	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco FERRETTI Arch. Andrea.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU - TARIFFE ANNO 2020

PREMESSO che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTI

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni relative alla disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente all'Imposta Municipale propria (IMU) e alla TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), redatto sulla base delle nuove disposizioni regolamentari e di Legge, che si compone di 24 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020 n. 27, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge 160/19, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 allineando i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate tributarie, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

DATO ATTO che l'Ente ha già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

CONSIDERATO che occorre anche provvedere all'approvazione delle aliquote della cosiddetta “nuova” Imu;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per

- cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
 - al comma 760 che, per le abitazioni locate a canone concordato di cui all'art.2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della legge 160/2019, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solamente dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'emanazione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, previa elaborazione, tramite l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, l'interpretazione del Dipartimento delle finanze, ha confermato che l'inidoneità della delibera a produrre effetti, poiché priva del prospetto, non può che riferirsi al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile, in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RICORDATO che le tariffe in vigore per l'anno 2019 nel Comune di Usseuax per la parte IMU e per la parte TASI corrispondevano a:

IMU 2019

- | | |
|---|--------|
| a) aliquota di base | 8,80 ‰ |
| b) aliquota relativa alle aree fabbricabili | 8,00 ‰ |

c) aliquota relativa alle attività artigianali e produttive (Categorie catastali C.1, C.3, C.4, C.5 e D – escluso categoria D.1)	8,00 ‰
d) aliquota relativa alla categoria D.1	9,60 ‰
TASI 2019	
a) aliquota di base	1,80 ‰
b) aliquota relativa alle aree fabbricabili	1,00 ‰
c) aliquota relativa alle attività artigianali e produttive (Categorie catastali C.1, C.3, C.4, C.5 e D)	1,00 ‰

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione di nuove aliquote (per cosiddetta "nuova" IMU) che vengono determinate quale somma di quelle applicate nel corso del 2019 per l'IMU e per la TASI come di seguito specificato:

IMU 2020	
a) aliquota di base	10,60 ‰
b) aliquota relativa alle aree fabbricabili	9,00 ‰
c) aliquota relativa alle attività artigianali e produttive (Categorie catastali C.1, C.3, C.4, C.5 e D – escluso categoria D.1)	9,00 ‰
d) aliquota relativa alla categoria D.1	10,60 ‰

Dando inoltre atto che:

- viste le stime operate dal Servizio Tributi e considerato l'impatto sanitario, sociale e economico derivante dalla crisi epidemiologica e pandemica da COVID-19 in atto non si ritiene di operare variazioni in aumento rispetto alle aliquote dell'anno 2019;
- per le medesime ragioni sopra esplicitate, per quanto previsto al comma 750 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133, viene posta pari a zero (0), non producendo variazioni rispetto al Piano IMU e TASI 2019;
- per le medesime ragioni sopra esplicitate, per quanto previsto al comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, viene posta pari a zero (0), non producendo variazioni rispetto al Piano IMU e TASI 2019;
- per le medesime ragioni sopra esplicitate, per quanto previsto al comma 752 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'aliquota di base per i terreni agricoli viene posta pari a zero (0), non producendo variazioni rispetto al Piano IMU e TASI 2019, specificando inoltre che per tale tipologia di immobili viene mantenuta, nel rispetto dei dispositivi di Legge, la totale esenzione come già prevista nel precedente regolamento e come previsto al comma 2 dell'art. 9 del regolamento in approvazione con la presente;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 prot. 1727 del 27.5.2020;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU e delle aliquote per l'anno 2020 al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione

confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

CON VOTI FAVOREVOLI 10, CONTRARI 0, ASTENUTI 0 resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. **DI APPROVARE** il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – Nuova IMU”, che si compone di 24 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione alla lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
3. **DI DARE ATTO** altresì che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
4. **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sarà inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
5. **DI DARE ATTO** che in base all’art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 l’imposta unica comunale, I.U.C., è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
6. **DI PUBBLICARE** il presente Regolamento all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
7. **DI STABILIRE**, a decorrere dall’anno 2020 e per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote IMU (Imposta Municipale Propria):

IMU 2020

- | | | |
|----|---|---------|
| a) | aliquota di base | 10,60 ‰ |
| b) | aliquota relativa alle aree fabbricabili | 9,00 ‰ |
| c) | aliquota relativa alle attività artigianali e produttive (Categorie catastali C.1, C.3, C.4, C.5 e D – escluso categoria D.1) | 9,00 ‰ |
| d) | aliquota relativa alla categoria D.1 | 10,60 ‰ |
8. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione per quello che concerne le aliquote 2020 entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020 e avrà efficacia per quanto stabilito al punto seguente;
 9. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti

nell'anno precedente.

10. **DI TRAMETTERE TELEMATICAMENTE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, tramite l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

La lettura e l'approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FERRETTI Arch. Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
JOANNAS Dr. Diego

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/08/2020.

Usseaux, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
JOANNAS Dr. Diego

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/08/2020

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Usseaux, li 15/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
JOANNAS Dr. Diego
